REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Maria Silvana Fusillo Presidente

dr. Francesco Notaro Consigliere

dr. Maria Di Lorenzo Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5019/2010 R.G.A.C., promossa

da

Parte_1 (P.I. *P.IVA_1* , rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] ed [redacted] (c.f.: *C.F._1*), presso lo studio di questi ultimi elettivamente domiciliata in [redacted] alla [redacted] in virtù di mandato a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

E

CP_1 (c.f.: *C.F._2*), in proprio e quale procuratore speciale di *Parte_2* (c.f.: *C.F._3*), *Parte_3* (c.f.: *C.F._4*), e *Parte_4* (c.f.: *C.F._5*), rappresentati e difesi dall'avv.to [redacted] (c.f.: *C.F._6*), unitamente alla quale

R.G.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

elettivamente domiciliano in Napoli, alla [redacted] presso lo studio dell'avv.to [redacted] in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado

APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI

Controparte_2 (c.f.: *C.F._7* , elettivamente domiciliata in [redacted] al [redacted] presso lo studio dell'avv.to [redacted] (c.f.: *C.F._8* , che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA

Controparte_3 (P.I. *P.IVA_2* , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to [redacted] (c.f.: *C.F._9*), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla [redacted] in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di appello

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10593/09, depositata il 28.09.2009.

Conclusioni per l'appellante: 1) *in via preliminare, disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio*; 2) *accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta dagli attori* *Parte_3* *Parte_4* *e* *CP_1* *quest'ultimo in proprio e nella qualità di procuratore speciale di* *Parte_2* *, nei confronti della* *Parte_1* ; 3) *rigettare l'appello incidentale proposto dagli attori in primo grado* ; 4)

R.G.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

in via gradata, in caso di rigetto dell'appello principale, accogliere la domanda di regresso spiegata nei confronti della dott.ssa CP_2 [...] *e di graduazione della responsabilità e per l'effetto*: a) *accertare il diritto della* Parte_1 *ad essere manlevata dalla dott.ssa* Controparte_2 *, quale autore delle contestate attività medico chirurgiche, e condannare quest'ultima a manlevare la* [...] Parte_1 *da qualsivoglia onere derivante dal giudizio,* b) *in subordine, riconoscere la minor colpa della* Parte_1 *, nella graduazione della responsabilità tra la stessa e la dott.ssa* CP_2 *, con riguardo alla determinazione dell'evento dannoso, con conseguente condanna in proporzione al grado di responsabilità accertato in concreto*; 5) *ridurre le somme per cui è condanna, con vittoria delle spese di lite.*

Conclusioni per gli appellati/appellanti incidentali CP_1 , in proprio e nella qualità di procuratore speciale della moglie [...] Parte_2 , Parte_3 e Parte_4 : 1) *dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello e, in subordine, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;* 2) *accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, condannare la* [...] Parte_1 *al risarcimento di tutti i danni patiti da essi appellanti incidentali, da determinare secondo equità in misura superiore rispetto a quanto già liquidato in loro favore dalla sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo*; 3) *rigettare le eccezioni e le richieste della dott.ssa* CP_2 *e della* Controparte_3 *perché inammissibili e, in subordine, perché infondate in fatto e in*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

diritto; 4) *condannare la* Parte_1 *la pagamento delle spese del presente giudizio di appello, con attribuzione al procuratore anticipatario.*

Conclusioni per l'appellata Controparte_2 : 1) *rigettare la domanda di manleva e di graduazione della responsabilità spiegata nei suoi confronti dall'appellante principale;* 2) *condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio d'appello, con distrazione a favore del difensore anticipatario.*

Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale [...] Controparte_3 1) *rigettare la domanda di manleva diretta e/o indiretta avanzata dalla* Parte_1 *nei suoi confronti;* 2) *estrometterla del giudizio per aver già corrisposto quanto alla stessa ascrivibile*; 3) *dichiarare equa e satisfattiva la somma di euro 500.000,00 versata dalle* Controparte_3 *in relazione a quanto dedotto da parte attorea "e, pertanto, cessata la materia del contendere"*; 4) *dichiarare il difetto di legittimazione passiva della* Parte_1 5) *in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, condannare direttamente la dott.* CP_2 [...] *e/o suo garante per la responsabilità civile al pagamento di quanto dovuto "per le causali narrate dagli attori nell'atto di citazione e comunque ciascuno per quanto di ragione"*; 6) *nell'ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti della* Controparte_3 [...] *riconoscere il diritto di regresso e condannare la dott.ssa* Controparte_2 *al pagamento a favore della* Controparte_3 *dell'importo da quest'ultima eventualmente pagato agli attori per le*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

causali narrate in citazione; 7) *in ogni caso, subordinare l'accoglimento dell'istanza di manleva alle prescrizioni di cui alle condizioni generali e particolari di polizza, con riferimento alle esclusioni ivi previste ed entro il solo massimale assicurato, con vittoria delle spese di lite*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CP_1, in proprio e nella qualità di procuratore della moglie *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4* citavano dinanzi al Tribunale di Napoli la *Parte_1* e la dott.ssa *Controparte_2* chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di gravidanza gemellare di *Parte_2*, terminata con aborto terapeutico a causa dell'insorgenza della sindrome di Hellp, con gravissimi postumi di endoftalmite.

In particolare esponevano che *Parte_2*, giunta alla 15 settimana di gravidanza, seguita dalla dott.ssa *CP_2*, a causa dell'aggravamento dell'iperemesi gravidica, era stata ricoverata il 3.07.2002 presso il reparto di ostetricia della *Parte_1*; che, per il persistere del vomito, per il notevole calo ponderale e per il progressivo peggioramento delle condizioni generali, veniva intrapresa terapia parenterale mediante catetere venoso centrale (C.V.C.), a seguito della quale iniziarono a manifestarsi disturbi oculari, sottovalutati dai sanitari; che il perdurare della febbre alta e l'aggravarsi del quadro clinico generale avevano comportato il trasferimento nel reparto di terapia intensiva, dove veniva accertata la totale alterazione dei

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

parametri ematologici; che, solo dopo circa un mese dal primo insorgere dei sintomi, venne diagnosticata la sindrome di Hellp, e la gravidanza, il 21 luglio 2002,venne interrotta mediante aborto terapeutico; che la paziente rimase in terapia intensiva per molti giorni, in condizioni generali gravi; che nel corso del ricovero, il 26.07.2002, "*era stata isolata la* Controparte_4 *ma ad essa non venne attribuita particolare importanza, tant'è che non venne apprestato adeguato trattamento farmacologico*"; che nei giorni successivi i disturbi visivi divenivano sempre più gravi al punto che la paziente lamentava di non vedere più con l'occhio sinistro e che l'8.08.2002 fu disposto il trasferimento presso la Divisione di Malattie infettive dell' [...] Organizzazione_1 di Napoli, dove venne accertata un'infezione da *Candida Albicans*, "*cioè quell'infezione che la* Parte_1 *aveva avuto la ventura di accertare molto tempo prima* ".

Pertanto, lamentavano che le carenze sanitarie avevano cagionato a Parte_2 gravissimi postumi di endoftalmite da CP_4 [...] tanto che era diventata "*praticamente cieca, mantenendo un barlume di sola luce, intesa come contrapposizione al buio totale, ad un occhio attraverso un'intensa terapia farmacologica ..*".

Si costituiva la Parte_1 eccependo la carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che la dott.ssa Controparte_2 non era legata da un rapporto di lavoro subordinato alla struttura sanitaria, la quale era tenuta a garantire attrezzature e assistenza paramedica e medica, quest'ultima limitatamente alle specialità diverse dalla

R.G.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

ostetricia e ginecologia, di competenza esclusiva della dott.ssa *CP_2* . In ogni caso, la convenuta sosteneva che quanto accaduto non fosse imputabile all'operato dei medici della *Parte_1* e che l'esito delle cure era stato determinato dalla concorrente responsabilità della paziente, [redacted] per non aver consentito la terapia trasfusionale per motivi religiosi.

La *Parte_1* chiamava in causa la *[...]* *Controparte_3* chiedendo la condanna di quest'ultima a tenerla indenne - in via diretta, mediante pagamento a favore degli attori, o in via indiretta, mediante manleva - da ogni eventuale esborso posto a proprio carico all'esito del giudizio.

Si costituiva la *Controparte_3* deducendo l'inoperatività della polizza poiché decorrente dal 31.10.02, cioè da una data successiva a quella in cui la paziente era stata in cura presso la *Parte_1* , e che l'art. 31 delle condizioni particolari della polizza stabiliva che la compagnia assicuratrice prestava la garanzia per il periodo antecedente alla data di decorrenza ed a partire dal 1.10.1998, solo nell'ipotesi in cui la richiesta risarcitoria non fosse conseguita "*a fatti, situazioni, circostanze ed atti illeciti che alla data di stipulazione (15.10.2002)… erano noti al contraente o ad uno o più assicurati, ovvero che potevano, da essi, ragionevolmente essere previsti*".

Sosteneva, inoltre, che era da escludere il nesso di causalità tra l'operato dei sanitari della *Parte_1* e l'evento lesivo, rappresentato dalla patologia oculare, e chiedeva il rigetto della domanda di manleva diretta e/o indiretta avanzata dalla struttura sanitaria nei suoi confronti

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda degli attori, chiedeva il riconoscimento del diritto di regresso nei confronti della dott.ssa *CP_2*, con la condanna della stessa, o di eventuali garanti per la responsabilità civile, al pagamento a favore della compagnia assicuratrice degli importi dovuti agli attori per i fatti di causa.

Alla prima udienza di comparizione, dinanzi al giudice di primo grado, la difesa della *Controparte_3* esponeva di aver corrisposto agli attori la somma di euro 500.000,00, "*adempiendo così agli obblighi derivanti dalla polizza entro il massimale assicurato*", e la difesa degli attori dichiarava che la somma era stata riscossa in acconto sul maggiore avere.

Si costituiva tardivamente la dott.ssa *Controparte_2* la quale deduceva la sua estraneità ai fatti generatori del lamentato danno e che, in ogni caso, quanto accaduto non fosse imputabile al suo operato e a quello degli altri sanitari.

Espletato l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico legale.

All'esito, il giudice di primo grado così decideva: 1) dichiarava la responsabilità della struttura sanitaria convenuta e condannava la *Parte_1* - previa liquidazione della somma di euro 800.000,00 a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale subito da *Parte_2*, e dando atto dell'avvenuto versamento della somma di euro 500.000,00 da parte della *Controparte_3* quietanzato il 22.09.2005 - al pagamento a favore della *Parte_2* del

R.G.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

residuo importo di euro 300.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; al pagamento, in via equitativa, a favore di *CP_1*, della somma di euro 100.000,00, a favore di *Parte_3*, della somma di euro 50.000,00, ed a favore di *Parte_4*, della somma di euro 25.000,00, rispettivamente marito, madre e fratello di *Parte_2*, in considerazione del rapporto di assoluta dipendenza di quest'ultima dai congiunti, avendo dovuto il coniuge "*sostanzialmente rinunciare ad un progetto di vita autonoma ed allo sviluppo della famiglia*" e risultando l'organizzazione dell'assistenza di *Parte_2* "*fortemente incentrata sul contributo dei familiari*"; 2) rigettava la domanda degli attori nei confronti della dott.ssa *CP_2*, sul rilievo che non erano emersi profili di inadempimento relativi alla fase pre-ricovero, ai quali ricondurre la verificazione dell'evento lesivo (e che, a seguito del ricovero, la paziente venne seguita dal dott. *Controparte_5*, responsabile del reparto di ostetricia), nonché la domanda di manleva proposta dalla *Parte_1* nei confronti della dott.ssa *Controparte_2*; 3) dichiarava l'operatività della polizza nei limiti del massimale di importo pari ad euro 500.000,00, già versato dalla *Controparte_3* *[...]* e la fondatezza della domanda di manleva proposta dalla *[...]* *Parte_1* nei confronti di quest'ultima.

Il giudice di primo grado poneva a fondamento della declaratoria della responsabilità della *Parte_1* l'inadempimento della stessa, tenuto conto dell'anomalia del risultato terapeutico conseguito dalla paziente - rispetto a quello auspicabile - consistito nella sepsi contratta

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

nel corso del ricovero, a causa del contagio da *Controparte_4* infezione nosocomiale alla quale era riconducibile la lesione subita da *Parte_2*, rappresentata da endoftalmite con i gravissimi postumi della perdita della vista ad un occhio e di un residuo visus di 1/20 all'altro occhio. Esponeva che, in mancanza di fattori causali autonomi, si doveva ritenere che l'inadempimento fosse imputabile alla struttura sanitaria, la quale non aveva provato che l'infezione era stata contratta nonostante l'attuazione di tutte le misure preventive atte ad evitare un evento prevedibile in ambiente nosocomiale, e non aveva provato che l'infezione era stata curata in modo adeguato.

Pertanto, il giudice di primo grado riteneva la sussistenza di un imputabile inesatto adempimento nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie dovute, sia in relazione al generale obbligo di protezione nei confronti del paziente - mediante l'applicazione dei comuni protocolli atti a garantire l'asetticità del reparto, del personale e della strumentazione adoperata - sia in relazione agli specifici obblighi curativi che garantissero l'incolumità della paziente, rilevando l'"*evidente carenza*" nella gestione dell'infezione da "*Candida Albicans*".

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la *[...]* *Parte_1* cui hanno resistito *CP_1*, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della moglie *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4*, proponendo appello incidentale.

Si è costituita la *Controparte_3* deducendo di essere

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

presente in giudizio esclusivamente per ragioni processuali, atteso che il rapporto sostanziale posto a fondamento della chiamata in causa da parte della *Parte_1* era da ritenersi "*esautorato dal pagamento del massimale di polizza; circostanza, quest'ultima, già rilevata dal giudice di prime cure ed ormai coperta dal giudicato*". Ha precisato, però, di avere interesse all'accoglimento dell'appello principale, in quanto, al rigetto della domanda degli attori, sarebbe conseguito il suo diritto di ripetere le somme corrisposte *ante causam* a questi ultimi. In via subordinata, ha chiesto il riconoscimento del diritto di regresso nei confronti della dott.ssa *Controparte_2* .

Si è costituita quest'ultima chiedendo il rigetto della domanda di manleva e di graduazione della responsabilità spiegata nei suoi confronti dall'appellante, in mancanza di correlazione tra la sua prestazione medica e l'infezione da " *Controparte_4* .

La Corte ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nominando un collegio di due periti.

Le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'udienza del 31 maggio 2017, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di appello la *Parte_1* lamenta l'erroneità, illogicità e carenza di motivazione della sentenza impugnata muovendo i seguenti rilievi: a) il giudice di primo grado non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

ha ammesso la prova per testi articolata dalla struttura sanitaria convenuta, al fine di provare il rispetto del protocollo utilizzato nel reparto di terapia intensiva per assicurare un ambiente sterile e l'idoneità delle terapie praticate alla paziente per curare l'infezione da *Controparte_4* e, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che il consulente tecnico d'ufficio, nominato in primo grado, ha affermato che l'origine della complicanza settica sarebbe presumibilmente da individuare in un'infezione iatrogena ospedaliera, specificando che le infezioni ospedaliere "*sono prevedibili e previste ma non evitabili sul piano statistico generale, imprevedibili ed inevitabili nel caso singolo*"; b) il giudice di prime cure ha disatteso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio nella parte della sentenza in cui ha esposto che la patologia oculare ingravescente non era stata tempestivamente diagnosticata e correttamente curata, laddove, diversamente, il consulente d'ufficio ha evidenziato che la citata patologia non avrebbe potuto essere identificata più tempestivamente di quanto lo sia stata, in considerazione del fatto che non risultava provato dalla documentazione sanitaria disponibile che la paziente avesse avvertito disturbi oculari e/o avesse richiamato l'attenzione dei sanitari nel corso della degenza e che "*la terapia locale non poteva che consistere nell'applicazione di collirio Bioptal, così come è stato effettuato dagli oculisti della* *[...]* *Organizzazione_2* *della* *Organizzazione_3* *dopo il trasferimento, naturalmente in costanza di terapia antibiotica e generale a cui la donna era continuativamente sottoposta, comprensiva di sensibilità* "; c) il giudice di primo grado, nel considerare provato

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

l'inesatto adempimento delle prestazioni sanitarie da parte della struttura sanitaria convenuta, ha erroneamente ritenuto che "*le condizioni della paziente… erano solo temperate dalle cure effettuate, inidonee a risolvere la patologia gestosica … considerato che l'unica causa era la gravidanza*" e che l'esecuzione di tutte le cure aveva consentito di tamponare ma non di risolvere il quadro gestosico della paziente, fino alla manifestazione conclamata della sindrome di Hellp . Diversamente, sul punto l'appellante sostiene che il consulente tecnico d'ufficio ha riferito di "*una complessa mole di iniziative e di attività diagnostiche e terapeutiche poste in essere dai sanitari della* [...] *Parte_1* " ed ha precisato che, prima del 20.07.2002, i dati di laboratorio non erano allarmanti e, pertanto, procedere all'interruzione della gravidanza poteva essere considerato '*arbitrario e non corretto sia sul piano clinico che su quello medico legale*', e che, soltanto il 21.07.2002, in costanza di iperemesi - che era la vera causa che aveva costretto alla nutrizione parenterale e non già l'inesistente ritardo di espletamento dell'interruzione della gravidanza - apparve chiara la gravità dell'insufficienza renale ed epatica, che era espressione di alterazioni anatomopatologiche organiche causate dalla sindrome di Hellp.

§ 1.1. La Corte osserva, preliminarmente, che ogni questione in ordine al tempo impiegato dalla struttura sanitaria per valutare la necessità di procedere all'interruzione della gravidanza non spiega alcun rilievo ai fini della decisone.

E invero, il giudice di primo grado, in ogni caso, ha posto a fondamento

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

della decisione l'inesatto adempimento della struttura sanitaria anche e soprattutto in relazione all'obbligo di protezione della paziente, la quale, nel corso delle prestazioni delle cure, ha contratto la grave patologia infettiva riconducibile con un elevato grado di probabilità, alla luce del principio dell'evidenza - come di seguito più approfonditamente si espone - alla mancanza di asetticità del reparto o del personale e della strumentazione adoperata.

Pertanto, il profilo di doglianza di cui alla lettera c) non necessita di alcun esame.

§ 1.2. Quanto alla lamentata mancata ammissione della prova testimoniale - volta a provare il protocollo utilizzato nel reparto di terapia intensiva per assicurare un ambiente sterile e l'idoneità delle terapie praticate alla *Parte_2* per curare l'infezione da *CP_4* *[...]* - va osservato quanto segue.

L'appellante non reitera in grado di appello la richiesta istruttoria di prova testimoniale; né peraltro, qualora l'avesse reiterata, sarebbe stata accoglibile, atteso che, a seguito del rigetto della stessa da parte del giudice di primo grado, non risulta riformulata specificamente in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. n. 16886 del 2016). Va, peraltro, considerato che le circostanze oggetto della prova testimoniale contenevano sostanzialmente valutazioni, e, quindi, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la prova testimoniale sarebbe stata, comunque, inammissibile.

La Corte osserva, inoltre, che la circostanza che le infezioni ospedaliere "*siano imprevedibili ed inevitabili nel caso singolo*", come ritenuto dal

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

ctu di primo grado, certamente non esime la struttura sanitaria dall'onere di provare, in caso di infezione, di aver adottato tutte le misure previste dal protocollo, idonee a ridurne il rischio.

Pertanto - premesso che significativo sul punto è quanto risulta dagli atti di causa con riguardo al fatto che, dopo un riposizionamento del catetere venoso centrale (CVC), per consentire la terapia parenterale, e la sua sostituzione in data 26.07.2002, l'esame colturale della punta del catetere evidenziava la positività per lo Stafilococco Haemoliticus e per la Candida Albicans - vanno al riguardo considerate le risultanze della relazione del collegio peritale, nominato in grado di appello.

Quest'ultimo, condivisibilmente, ha affermato che "*alla luce dei dati clinici disponibili si può concludere che l'eziologia della patologia infettiva contratta dalla* [redacted] *è riconducibile - in termini di ragionevole certezza - all'inquinamento primitivo (da parte dei patogeni Stafilococco aureo, …. e* Controparte_4 *degli strumenti invasivi utilizzati durante il ricovero. L'impianto di CVC è una delle cause principali di infezione nosocomiale, in quanto la presenza di un corpo estraneo nell'organismo rappresenta un substrato ideale per la colonizzazione microbica. Le infezioni correlate al CVC sono molto frequenti e si associano a non trascurabile morbilità, mortalità e prolungamento dei tempi di degenza*".

Ciò posto, proprio in considerazione del non trascurabile rischio di infezioni nel caso di posizionamento di un catetere venoso, la struttura sanitaria avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento della prestazione e degli obblighi di protezione. In particolare, avrebbe

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

dovuto provare che nella fase di impianto del catetere era stata garantita l'asepsi durante tutte le manovre, eseguendo le procedure di antisepsi cutanea, e di ispezione quotidiana del sito di inserzione per individuare l'eventuale comparsa di segni locali di infezione. Tanto si evince da quanto esposto analiticamente nella relazione del collegio di periti, i quali - oltre ad illustrare il protocollo da eseguire per evitare inquinamenti - segnalano che, in caso di infezione da *Controparte_4* il catetere va rimosso e va effettuato il trattamento mediante il farmaco *Parte_5* per via parenterale per 7-14 giorni, esaminando il "*fundus oculi*" per escludere eventuale endoftalmite da Candida.

§ 1.3. Il motivo di appello è infondato anche con riguardo al profilo di cui alla lettera b).

Difatti, correttamente, il giudice di prime cure si è discostato da quanto relazionato dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado, nella parte della sentenza in cui ha esposto che la patologia oculare sia stata diagnosticata tardivamente, a causa di una sottovalutazione della stessa, e che avrebbe potuto essere più tempestivamente riscontrata e adeguatamente curata.

Sul punto significative sono le risultanze della relazione tecnica collegiale (supportata da richiami a specifici studi scientifici) la quale evidenzia che, sebbene i sanitari impostarono rapidamente una terapia antibiotica per la cura delle infezioni da Stafilococco Aureo ed Emolitico, non intrapresero immediatamente un corretto trattamento antifungineo per la risoluzione dell'infezione oculare, nonostante il riscontro sulla punta del catetere della *Controparte_4* la quale, tra le

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

specie di CP_4 è quella che, più frequentemente, dà interessamento oculare, circostanza che, quindi, avrebbe comportato un immediato esame del fondo oculare.

Sostengono, con argomentazioni pienamente convincenti ed esaustive, che entrambe le visite oculistiche presso la Parte_1 , del 2/08/2002 e del 7/08/2002, avrebbero già consentito una diagnosi di endoftalmite da CP_4 imponendo un'immediata massiccia terapia sistemica a base di Org_4 , per 7-14 giorni, il quale, invece, risulta prescritto in dose imprecisata e somministrato per soli 3 giorni. Precisano che l'endoftalmite da CP_4 si caratterizza inizialmente per la presenza di "*lesioni corioretiniche periferiche biancastre e soffici*" e, successivamente, per "*intorpidimento del vitreo*" e formazione di depositi biancastri definiti "*a filo di perle*" o "*palle di neve*".

Ciò posto, la consulenza oculistica effettuata in data 2.08.2002 evidenziava: *"... In OD (OS>OD) presenza di essudato vitreale (a 'fiocco di neve'*)" e quella del 7.08.2002 : "…*In OD essudato vitreale a 'fiocco di neve"*. Pertanto, come argomentato e segnalato chiaramente dal collegio peritale, il riscontro della visita oculistica avrebbe dovuto certamente consentire alla struttura sanitaria di effettuare la diagnosi di endoftalmite da CP_4 e l'adeguato tempestivo intervento terapeutico.

Va, peraltro, considerato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, dalle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1 si evince che la Parte_2 , nel corso della degenza e sin dal 15 luglio 2002, aveva richiamato l'attenzione dei sanitari sulla circostanza che avvertiva disturbi visivi *(" Posso dire che la Sig.ra.* Parte_2 *, da*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

circa una settimana prima della diagnosi di Org_5*, avvertiva problemi di vista ed in particolare la persistenza di macchie nere. Ciò avvenne in particolare a partire del 14/15 luglio 2002. Ricordo che tale problema venne prospettato ai sanitari della clinica ed anche alla dr.ssa* CP_2 *e la risposta fu che doveva attendere che le passasse la febbre e la debolezza che aveva").*

Inoltre, gli argomenti esposti dal collegio di consulenti sono coerenti e convincenti ai fini della ricostruzione del quadro clinico come quello tipico di una patologia infiammatoria-infettiva e non di un accidente di natura vascolare, quale complicanza della sindrome di Hellp, come sostenuto dalla difesa della Parte_1, alla luce dei rilievi dei suoi consulenti di parte.

E invero, i periti nominati in questa sede di gravame hanno puntualmente sottolineato che il quadro vascolare occlusivo è totalmente diverso da quello che le visite specialistiche avevano riscontrato sulla paziente. Premettendo che si distinguono due tipi di occlusione vascolare retiniche, l'occlusione arteriosa e quella venosa, hanno precisato, che - diversamente da quanto riscontrato all'esito dell'esame del fondo oculare - la prima avrebbe dovuto evidenziare un ramo arterioso colpito, senza formazioni essudative e con scarso interessamento vitreale, mentre la seconda avrebbe dovuto evidenziare vene dilatate e tortuose, oltre ad essudati biancastri lungo il decorso del vaso interessato.

Al rilievo dei consulenti di parte in ordine alla mancanza di una positività dell'emocoltura, il collegio peritale ha esaustivamente

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

replicato che la diagnosi presuntiva di endoftalmite micotica può essere effettuata in presenza dei tipici quadri intraoculari e di isolamento del fungo, non solo da un campione biologico (campioni ematici, fluidi corporei, etc), ma anche dalla punta del catetere, e che in letteratura sono riportati casi di emocolture negative nel 50% dei pazienti affetti da endoftalmite, da osteomielite, da peritonite o da altre infezioni di natura funginea.

Alla luce di quanto esposto non vi è dubbio che gli attuali postumi incidenti sul *visus* della *Parte_2* sono causalmente riferibili ad un'endoftalmite da *Controparte_4* contratta durante la degenza presso la *Parte_1*, riconducibile ad una condotta imperita dei sanitari, i quali omisero la diagnosi della localizzazione oculare dell'infezione fungina e la corretta terapia dell'infezione, che, se tempestivamente effettuata, avrebbe consentito di evitare la maggior parte del danno oculare "*per l'innesco di complicanze non più emendabili*" (cfr. pag. 71 della relazione del collegio peritale).

§ 2. Con il secondo motivo di appello la difesa della *[...]* *Parte_1* critica la sentenza impugnata nella parte in cui affronta la questione del rifiuto di trasfusioni di sangue da parte della paziente.

In particolare, deduce che il primo giudice ha erroneamente escluso valore probatorio al documento con il quale la *Parte_2* dichiarava di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario che richiedesse l'uso di sangue o di emoderivati e che la sentenza è erronea nella parte in cui ha escluso che vi fosse un'insuperabile opposizione da parte della paziente alle trasfusioni di sangue.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

§ 2.1 Ad avviso della Corte ogni questione sollevata con il secondo motivo di impugnazione risulta irrilevante e ininfluente ai fini della decisione, atteso che le doglianze non scalfiscono quanto statuito dal primo giudice con riguardo al fatto che dall'esame degli atti ed, in particolare, dalla lettura della cartella clinica, non si evince la circostanza che si sia verificata la concreta necessità di effettuare trasfusioni e che non sia stato sufficiente il ricorso a terapie alternative (cfr. pagina 9 della sentenza).

In ogni caso, non sussiste alcun collegamento tra eventuali conseguenze del mancato ricorso alla terapia trasfusionale ed i danni patiti dalla *Parte_2*, riconducibili, per quanto detto, all'endoftalmite da *Controparte_4*

§ 3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui argomenta che dalla documentazione in atti non risultava provata la circostanza che la paziente era stata informata dell'esigenza di ricorrere ad un aborto preventivo, fino al momento in cui era divenuta conclamata la sindrome di Hellp, in data 20.07.2002, rendendo ineluttabile l'interruzione della gravidanza.

§ 3.1. Il suddetto motivo d'appello è irrilevante ai fini della decisione dal momento che, quand'anche si ritenga che i sanitari abbiano tempestivamente informato la paziente della necessità di procedere all'aborto terapeutico, comunque sussiste l'inadempimento della *[...]* *Parte_1* per quanto esposto nel precedente paragrafo.

§ 4. Con il quarto motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice non ha tenuto conto della responsabilità

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

della dott.ssa *Controparte_2*, ai fini dell'accoglimento della domanda di manleva nei confronti della stessa, atteso che, pur esponendo che quest'ultima "*era stata partecipe delle cure prestate nel corso del ricovero*", ne ha escluso la responsabilità, sul presupposto che non risultava "*adeguatamente chiarita*" l'effettiva modalità di partecipazione alle cure medesime.

Argomenta che la stessa dott.ssa *CP_2*, in sede di interrogatorio formale, ha dedotto di aver costantemente monitorato lo stato di salute della paziente, sottoponendola a controlli clinici ed alle necessarie terapie del caso, e che, durante tutta la fase della fecondazione assistita, fino alla successiva iperemesi, era stata il referente diretto della *Parte_2* "*anche se la gestione ospedaliera avvenne presso la* *Parte_1* *in equipe con gli altri medici…*" .

Pertanto, censura di illogicità la sentenza che, "*a fronte di "dichiarazioni precise e concordanti*" della dott.ssa. *CP_2*, ha ritenuto "*non sufficientemente chiare le modalità di partecipazione della dott.ssa* *CP_2* *alla cure prestate ed ha mandato esente la stessa da qualsivoglia responsabilità*".

§ 4.1. Il suesposto quarto motivo di appello è infondato, dal momento che la difesa della *Parte_1* non solo non ha allegato quale sia stata la condotta inadempiente della *CP_2*, ma neanche a quale fase del ricovero sia riconducibile.

In ogni caso, condivisibilmente, il collegio dei consulenti tecnici d'ufficio nominati nel presente grado, ha relazionato che la condotta della dott.ssa *Controparte_2* non è censurabile, atteso che

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

quest'ultima ha correttamente dato indicazioni per il ricovero quando si sono presentati i sintomi di una iperemesi gravidica grave e che, nella fase precoce, non poteva essere in grado di preventivare e prevenire l'eventuale evoluzione della sintomatologia in sindrome di Hellp.

Per quanto esposto, l'infondatezza dei motivi del gravame unitamente all'irrilevanza, ai fini della decisione, di alcune delle doglianze in essi contenute, comportano il rigetto dell'appello principale.

§ 5. Con il primo motivo di appello incidentale, *CP_1*, in proprio e nella qualità di procuratore della moglie *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4* lamentano la ridotta liquidazione del danno non patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale - patito da *Parte_2*.

In particolare deducono che - residuando a *Parte_2* soltanto un *visus* all'occhio destro di 1/20 e dovendosi ritenere che quest'ultima "*sostanzialmente non vede*" - sulla scorta dei comuni barèmes medico legali, deve essere riconosciuta a quest'ultima un'invalidità del 100%, con la conseguente liquidazione, tenendo conto delle tabelle milanesi, di un danno non patrimoniale - biologico, esistenziale e morale - pari ad euro 1.200.000,00.

Aggiungono, inoltre, che dal primo giudice è stato sottovalutato sia il danno morale che quello esistenziale e che occorre tener conto della menomazione permanente all'integrità psichica e del pregiudizio estetico rappresentato dal fatto che lo sguardo della *Parte_2* è diventato spento e privo di espressività.

§ 5.1. Le doglianze sono parzialmente fondate nei limiti e per le ragioni

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

che di seguito si espongono.

Va premesso che è destituito di fondamento il rilievo secondo cui occorrerebbe riconoscere alla *Parte_2* un danno biologico per invalidità permanente pari al 100%. Sul punto si osserva che la circostanza incontestata che residua il visus di 1/20 ad un occhio, esclude la possibilità di riconoscerle l'invalidità del 100% , occorrendo far riferimento a quella del 77 % per il deficit visivo (indicata sia dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado che dal collegio peritale nominato in secondo grado di giudizio), e ad una complessiva invalidità permanente dell'80%, così come individuata dal collegio peritale, comprensiva non solo del danno biologico, del danno esistenziale e alla vita di relazione, ma anche dei riflessi psichici della menomazione (in tali limiti accogliendo anche il lamentato danno all'integrità psichica). Alla pagina 63 della relazione del collegio peritale si legge: " *All'esplorazione clinica risulta apprezzato un accreditabile disturbo psichico inquadrabile nosograficamente in un disturbo cronico dell'adattamento, reattivo all'esperienza sofferta e alla assai grave riduzione della capacità visiva (prossima alla cecità)*".

Non va autonomamente considerato il pregiudizio relativo all'aspetto estetico, atteso che il danno biologico ha natura unitaria e quindi il valore percentuale di danno biologico esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutte le implicazioni della menomazione subita, precludendo la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza, salvo la presenza di circostanze particolari ed eccezionali, tempestivamente allegate dal

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nel caso di specie, il pregiudizio estetico rappresenta certamente un aspetto già considerato nella determinazione della misura percentuale di danno biologico rappresentato dalla perdita quasi totale della vista e dal conseguente sguardo spento. Del resto la *Parte_2* non ha allegato alcun pregiudizio ulteriore e specifico con particolare riferimento al danno estetico.

Ne consegue che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, deve essere considerata la gravità dell'evento lesivo subito dalla *Parte_2*, giovane donna prossima al compimento del ventottesimo anno di età, descritta dai testi escussi come un soggetto attivo e pieno di vitalità, con il preciso progetto esistenziale di procreare e costituire una famiglia con il proprio compagno, ritrovatasi quasi totalmente non vedente e dipendente dai familiari e dal marito per lo svolgimento delle quotidiane attività.

Pertanto, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano del 2009, per un'invalidità pari all'80%, risulta congruo - oltre a considerare come base di conteggio la misura del punto del danno non patrimoniale, calcolato aumentando del 50% il punto del danno biologico - applicare l'aumento personalizzato massimo del 25%. Quindi l'importo da riconoscere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (morale, biologico, esistenziale e psichico), va quantificato in euro 933.180,00, in luogo della minor somma di euro 800.000,00 liquidata dal primo

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

giudice.

Con riguardo al mancato riconoscimento del danno da invalidità temporanea totale, le doglianze degli appellanti incidentali sono fondate.

Il collegio dei periti ha motivatamente riconosciuto alla *Parte_2* un'invalidità temporanea totale di 42 giorni, corrispondenti al prolungamento della degenza ospedaliera resasi necessaria per il trattamento della oftalmite da *CP_4*

In mancanza di adeguati elementi probatori a sostegno di un numero maggiore di giorni di invalidità temporanea totale o parziale, rispetto a quello individuato dai periti, va liquidato il complessivo importo di euro 5.544,00 (euro 132,00 al giorno x 42 giorni).

§ 6. Con il secondo motivo di gravame incidentale *CP_1*, in proprio e nella qualità di procuratore della moglie *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4* criticano la sentenza del primo giudice nella parte in cui non ha riconosciuto il danno da compromissione della possibilità di procreare, evidenziando che le gestanti con pregressa sindrome ipertensiva gravidica presentino un elevato rischio di sviluppare una recidiva della patologia nel corso della seconda gravidanza.

§ 6.1. Il suddetto motivo di gravame incidentale è infondato.

E invero né la sindrome ipertensiva gravidica né la conclamata sindrome di Hellp sono riconducibili alle cure prestate dalla struttura sanitaria. Sul punto significativo è il rilievo del collegio dei periti : "*Pur risultando conservata la capacità di procreare per la sig.ra*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

[redacted] *vi è un rischio stimabile intorno al 50% di sviluppare, nel corso di una successiva gravidanza, una sindrome HELLP o una forma severa di preeclampsia o un parto pretermine. Tale maggiore rischio di insorgenza di complicanze, in caso di eventuali successive gravidanze non è in relazione causale con la individuata errata condotta dei medici della* *Parte_1* ".

§ 7. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale lamentano, preliminarmente, l'omessa liquidazione del danno patrimoniale sofferto per le spese sostenute e da sostenere. Chiedono la somma di euro 11.195,59, che assumono essere documentata, oltre ad una somma da determinarsi secondo equità, a titolo di esborsi per le visite mediche, per le relative spese di viaggio e per le cure che, verosimilmente, la *Parte_2* dovrà continuare ad effettuare per tutta la vita, a causa della menomazione patita.

§ 7.1.La doglianza è fondata nei limiti del riconoscimento dell'importo di euro 10.677,62 per spese mediche sostenute, ritenute congrue e documentate dal collegio peritale, non avendo gli appellanti incidentali adeguatamente provato di aver sostenuto spese per un importo maggiore rispetto a quello indicato dai periti, né allegato l'entità degli esborsi per le eventuali visite future. Sul punto si rileva, peraltro, che il collegio peritale ha relazionato che *"non sono previste o prevedibili spese mediche future correlate alla patologia*".

Alla suddetta somma di euro 10.677,62 vanno applicati gli interessi legali a decorrere dalla domanda, vale a dire dal 4.4.2005, data della notifica dell'atto di citazione, così pervenendo alla somma di euro

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

13.043,66.

§ 7.2 Con il terzo motivo di appello incidentale si lamenta anche l'omessa liquidazione del danno patrimoniale per la compromissione della capacità lavorativa specifica della *Parte_2* .

§ 7.3. La doglianza è fondata.

E' incontestato che, per effetto della lesione subita, risulta compromessa, in misura pressoché totale, l'attività di casalinga della *Parte_2* , come, peraltro, chiaramente esposto dai consulenti tecnici d'ufficio.

Chi svolge attività domestica, benché non percepisca reddito monetizzato, svolge comunque un'attività suscettibile di valutazione economica: sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, va inquadrato nella categoria del danno patrimoniale. Il fondamento di tale diritto - che compete a chi svolge lavori domestici sia nell'ambito di un nucleo familiare sia soltanto a favore di se stesso - è, difatti, pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute, riposa sui principi di cui agli articoli 4, 36 e 37 della Costituzione, che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice (cfr. Cass. n. 16392 del 2012 e 20324 del 2005).

Ciò posto, occorre procedere alla liquidazione del danno patrimoniale subito dalla *Parte_2* , utilizzando il criterio del triplo dell'assegno sociale - ritenuto adeguato da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18092 del 2005) -.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

Considerato che si tratta di danno patrimoniale relativo anche al futuro, va applicato il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922, in relazione all'età del soggetto danneggiato all'epoca dell'insorgenza della patologia.

L'importo di euro 350,57, pari alla misura dell'assegno sociale mensile all'epoca dei fatti di causa, va, quindi, triplicato, poi moltiplicato per 13 mensilità, e poi rivalutato all'attualità. Il risultato così ottenuto di euro 17.199,67 (350,57 x 3 x 13 = 13.672,23 oltre all'aumento per la rivalutazione dall'8.08.2002, data della dimissione dalla *[...]* *Parte_1*) va moltiplicato per il coefficiente di sopravvivenza di cui al citato regio decreto, pari a 18,439, poi moltiplicato per la percentuale di invalidità e, infine, diviso per 100. Si perviene, quindi all'importo di euro 253.715,77 (17.199,67 x 18,439 x 80 :100).

Conformemente al più recente orientamento della Corte di Cassazione, in considerazione dell'aumento della durata della vita media rispetto all'epoca alla quale risale l'elaborazione dei citati coefficienti di capitalizzazione, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, una possibile soluzione, oltre a quella di aggiornare il coefficiente utilizzato, è quella di non applicare alcuna riduzione a causa dello scarto di tempo tra la durata della vita fisica e quello della vita lavorativa (cfr. Cass. n. 11209 del 2017). Ne consegue che a *Parte_2* si stima congruo liquidare l'importo di euro 253.715,77, senza alcuna riduzione, a titolo di danno patrimoniale per la compromissione della capacità

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

lavorativa specifica, nella specie per la perdita del "reddito da casalinga".

§ 8. Con il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, *CP_1*, *Parte_3* e *Parte_4* lamentano la riduttiva valutazione del danno non patrimoniale e l'omessa liquidazione dei danni patrimoniali sofferti dagli stessi.

Il giudice di primo grado ha posto a fondamento della liquidazione dell'importo di euro 100.000,00 a favore di *CP_1*, di euro 50.000,00 a favore di *Parte_3* e di euro 25.000,00 a favore di *Parte_4* - rispettivamente marito, madre fratello della danneggiata - la considerazione che *"l'attuale organizzazione familiare risulta fortemente incentrata sul contributo dei familiari*" dai quali la *Parte_2* è assolutamente dipendente, e, con riguardo al coniuge, la circostanza che quest'ultimo ha dovuto rinunciare ad un progetto di vita.

§ 8.1. Ciò posto, non vi sono elementi forniti dagli appellanti incidentali che inducano a ritenere che gli importi, così come liquidati dal primo giudice, non siano sufficienti a risarcire il danno non patrimoniale dagli stessi subito, quali stretti congiunti della danneggiata, sia morale sia esistenziale sia alla vita di relazione. In particolare, l'importo di euro 100.000,00, riconosciuto dal primo giudice al coniuge di *Parte_2* *[...]*, va ritenuto adeguato a risarcirlo anche per il pregiudizio conseguente all'insorgere della necessità di assicurare una maggiore presenza accanto alla moglie, anche per l'accompagnamento alle visite mediche, e per il pregiudizio conseguente alla rinuncia alla frequente

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

pratica di attività sportiva.

Analogamente gli importi di euro 50.000,00 e di euro 25.000,00, liquidati dal giudice di prime cure a favore di *Parte_3* e di *Controparte_6*, madre e fratello della danneggiata, oltre a risarcire il danno morale e quello da compromissione del rapporto affettivo parentale, risultano congrui anche al fine di risarcire il pregiudizio alla loro vita sociale e di relazione, a causa della necessità di periodica assistenza della danneggiata, in caso di assenza del marito.

§ 8.2. Con riguardo all'omessa liquidazione dei danni patrimoniali patiti dai congiunti si osserva quanto segue.

Ogni questione relativa al danno patrimoniale subito dal coniuge *CP_1* con riferimento agli indubbi svantaggi economici conseguenti all'impossibilità per la *Parte_2* di svolgere le mansioni di casalinga, risulta assorbita dal riconoscimento, a favore di quest'ultima, per quanto già detto, dell'importo di euro 253.715,77 , a titolo di risarcimento del danno per la perdita del "reddito da casalinga", importo che certamente è idoneo a riportare in equilibrio il mènage familiare, assicurando per il futuro una somma destinabile al pagamento di prestazioni di attività domestiche.

Nulla va risarcito a titolo di danno patrimoniale che assume di aver subito *Parte_3* per essere stata costretta ad abbandonare l'attività lavorativa di venditrice di prodotti cosmetici per la ditta *CP_7* e ad acquistare una casa più grande per ospitare la figlia *Pt_2* ed il marito. Difatti, non si ravvisano elementi a sostegno dell'inevitabilità dell'abbandono del lavoro e dell'acquisto della casa

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

più grande da parte della *Pt_3* al fine di assicurare assistenza alla figlia, necessità di assistenza che potrebbe aver rappresentato soltanto l'occasione per la determinazione a lasciare il lavoro e di acquistare una casa più grande, quale libera scelta di *Parte_3* .

La limitata fondatezza dei motivi di appello incidentale, comporta il parziale accoglimento dello stesso, con riferimento al riconoscimento a favore di *Parte_2* , a) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (morale, biologico, esistenziale e psichico), dell'importo di euro 933.180,00, in luogo della minor somma di euro 800.000,00 liquidata dal primo giudice, e dell'importo di euro 5.544,00 per invalidità temporanea totale; b) a titolo di danno patrimoniale, già attualizzato, dell'importo di euro 13.043,66, per spese mediche, e di euro 253.715,77 per la perdita della capacità lavorativa specifica.

All'importo complessivo di euro 938.724,00 (933.180,00 +5.544,00) riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale vanno aggiunti gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado alla data dell'8.08.2002, in cui *Parte_2* è stata dimessa dalla *Parte_1* , e di anno in anno rivalutata fino all'attualità, tenendo conto dell'avvenuta corresponsione, alla data del 22 settembre 2005, dell'importo di euro 500.000,00 a favore della *Parte_2* da parte della *[...]* *Controparte_3* Pertanto, si perviene alla somma di euro 627.046,54, atteso che l'importo di euro 938.724,00 va devalutato alla data dell'8.08.2002 (= 819.130,89), maggiorato degli interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data del 22.09.2005

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

(=945.149,73), decurtato della somma di euro 500.000,00 (945.149,73 - 500.00,00 = 445.149,73) e maggiorato degli interessi legali sulla somma residua annualmente rivalutata dal 23.09.2005 fino all'attualità (= euro 627.046,54**)**.

Per quanto suesposto la *Parte_1* va condanna al pagamento a favore di *Parte_2* del residuo complessivo importo di euro 893.805,97(627.046,54 + 13.043,66 +253.715,77).

§ 9. Le doglianze dalla *Controparte_3* sostanziano un appello incidentale in quanto si reitera la richiesta di rigetto della domanda di manleva, formulata in primo grado dalla *[...]* *Parte_1* ed accolta dal primo giudice nei limiti del massimale di euro 500.0000, e si richiama il contenuto della comparsa conclusionale.

Inoltre, si formula domanda di regresso nei confronti di *CP_2* *[...]* .

§ 9.1. Ciò posto l'appello incidentale della *Controparte_3* *[...]* è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile *ratione temporis*, prima della riforma di cui al decreto legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012 ("*L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione*"). E invero, la *[...]* *Controparte_3* non ha assolto l'onere di specificazione dei motivi di appello, non essendo sufficiente la reiterazione delle doglianze esposte in primo grado ed il richiamo alla comparsa conclusionale depositata dinanzi al primo giudice, dal momento che i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa.

Ne consegue che non risulta scalfita la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto l'operatività della polizza assicurativa nei limiti del massimale di euro 500.000,00.

§ 10. Il parziale accoglimento dell'appello incidentale di *CP_1* *[...]*, in proprio e nella qualità di procuratore della moglie *[...]* *Parte_2*, di *Parte_3* e di *Parte_4*, comporta la riforma della sentenza di primo grado e la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite.

Con riguardo al rapporto processuale tra la *Parte_1* e *CP_1*, in proprio e nella qualità di procuratore della moglie *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4*, le spese processuali vanno poste a carico della prima, risultata soccombente.

Quanto al rapporto processuale tra la *Parte_1* e le *Controparte_3* sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in considerazione del fatto che è incontestato che quest' ultima, sin dall'inizio del giudizio di primo grado, ha provveduto a corrispondere agli attori l'importo di euro 500.000,00, vale a dire il massimale di polizza, importo pari a quello riconosciuto come dovuto all'esito del giudizio.

Le spese processuali vanno compensate con riguardo al rapporto processuale tra *Controparte_3* da un lato, e *CP_1* *[...]*, in proprio e nella qualità di procuratore della moglie *Pt_2*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

Parte_2 , *Parte_3* e *Pt_4* *Parte_2* , dall'altro, atteso che questi ultimi non hanno formulato alcuna richiesta nei confronti di *Controparte_3* né in primo né in secondo grado.

La *Parte_1* e la *Controparte_3* vanno condannate al pagamento delle spese processuali a favore di *Controparte_2* , nei cui confronti hanno proposto domanda di manleva, che è stata rigettata. Tali spese, tenuto conto della diversa posizione processuale delle soccombenti e della diversa attività difensiva espletata nell'interesse e nei confronti delle stesse, vanno poste a carico della *Parte_1* nella misura dell'80% ed a carico della *Controparte_3* nella misura del 20%

PQM

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma, così provvede:

- rigetta l'appello principale;

- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da *CP_1* *[...]* , in proprio e nella qualità di procuratore di *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_4* , condanna la *[...]* *Parte_1* al pagamento a favore di *Parte_2* , dell'importo di euro 893.805,97, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo;

- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla *[...]* *Controparte_3*

R.G.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

- condanna la *Parte_1* al pagamento delle spese di lite a favore di *CP_1*, in proprio e nella qualità di procuratore di *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4*, spese che si liquidano per il primo grado, così come liquidate nella sentenza impugnata, e per il secondo grado, in euro 30.000,00 per compensi, oltre rimborso pese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario;

- compensa le spese processuali tra la *Parte_1* e la *Controparte_3* e tra quest'ultima e *CP_1*, in proprio e nella qualità di procuratore di *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4*;

- condanna la *Parte_1* e la *Controparte_3* *[...]* al pagamento delle spese processuali a favore di *CP_2* *[...]*, spese che, con attribuzione al procuratore anticipatario, si pongono a carico della prima nella misura dell'80% ed a carico della seconda nella misura del 20% e si liquidano, per il primo grado di giudizio, in euro 2.500,00 per diritti ed euro 12.000,00 per onorario, oltre rimborso spese generali al 12,5%, iva e cpa e, per il presente grado, in euro 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa;

- le spese di consulenza tecnica d'ufficio del primo e del presente grado di giudizio vanno poste definitivamente interamente a carico della *Parte_1*

Così deciso il 7 novembre 2017

Il consigliere estensore

R.G.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-610

dott. Maria Di Lorenzo Il presidente

dott. Maria Silvana Fusillo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

R.G.